

Attualità

## Bonus cinema, altre istruzioni per non perdere l'agevolazione

18 Aprile 2019

Basta un'unica richiesta nel caso vengano effettuati lavori sia di tipo strutturale che tecnologico. Il trasferimento della sala ad altro gestore va comunicato prontamente all'amministrazione



Con un **avviso** pubblicato sul proprio sito istituzionale, la direzione generale Cinema del Mibac comunica che sono disponibili **ulteriori chiarimenti** sul credito di imposta a favore del settore cinematografico. In particolare, le precisazioni riguardano la ristrutturazione o attivazione delle

sale di proiezione e l'esecuzione di opere straniere in Italia.

Riguardo all'incentivo per la realizzazione nel nostro Paese di opere non *made in Italy*, e ai requisiti richiesti, la dg Cinema precisa che sono ammissibili:

- le spese sostenute da imprese di produzione esecutive e di post-produzione italiane per la realizzazione, su commissione di produzioni estere, di opere audiovisive o parti di esse non aventi il requisito della nazionalità italiana (**articolo 19**, comma 1)
- le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione italiane che non siano in possesso di quote di diritti sull'opera audiovisiva (**articolo 20**, comma 2).

Inoltre, rispetto alla versione precedente del **vademecum**, la direzione generale aggiunge che:

- nell'ipotesi di **trasferimento ad altro gestore della sala cinematografica** o di fusione è necessario inviare tempestivamente una comunicazione all'Amministrazione seguendo le istruzioni del documento "**Procedure**" disponibile on line
- in caso si eseguano contemporaneamente **interventi di tipo strutturale e tecnologico**, è possibile presentare un'unica richiesta di credito d'imposta dalla **piattaforma DGCOL**, selezionando l'opzione *TCS - realizzazione, ripristino e aumento schermi*
- terminati gli **interventi edilizi** descritti nel "Piano dei costi", per perfezionare la relativa richiesta di bonus, occorre presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, solo se è prevista l'apertura di Scia o Dia per il tipo di ristrutturazione o costruzione effettuata, e la certificazione rilasciata dai tecnici che hanno eseguito i lavori, se prevista dalla normativa. In alternativa, il rappresentante legale del soggetto che chiede il credito d'imposta deve presentare un'autocertificazione con la quale attesta che i lavori edili realizzati non prevedono l'apertura di Scia o Dia o il rilascio di certificazioni tecniche
- la **firma digitale** è obbligatoria per tutte le autodichiarazioni del richiedente e per la certificazione sull'effettività delle spese sostenute (**articolo 12**, comma 2, lettera b), Dm "Tax credit cinema"), opzionale per altre certificazioni rilasciate da terzi.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-cinema-altre-istruzioni-non-perdere-lagevolazione>